

# STUDIO DE CHECCHI

*Servizi integrati in materia di Lavoro*

**Campodarsego, 14 gennaio 2016**

**A TUTTI I SIGNORI CLIENTI  
LORO SEDI**

**Prot. P – 01/2016**

***OGGETTO: Aggiornamenti in materia di Amministrazione del Personale***

## **LEGGE DI STABILITA' 2016**

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015, la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016) recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato".

La Legge, in vigore dal 1 gennaio 2016, si compone di un solo articolo e ben 999 commi.

Di seguito le novità per i datori di lavoro quali sostituti d'imposta.

**ESONERO CONTRIBUTIVO BIENNALE PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO – ART. 1, COMMI 110 E 178-181**

Al fine di promuovere una stabile occupazione la Legge di Stabilità 2016 introduce un esonero contributivo per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato effettuate nel 2016.

Possono beneficiare del nuovo esonero contributivo i datori di lavoro del settore privato.

L'esonero spetta anche ai datori di lavoro del settore agricolo, con riferimento alle nuove assunzioni a tempo indeterminato, con esclusione dei lavoratori che nell'anno 2015 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 con riferimento all'anno solare 2015.

L'esonero contributivo si applica alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, decorrenti **dal 1° gennaio 2016** e con riferimento ai contratti stipulati entro il 31 dicembre 2016.

L'assunzione a tempo indeterminato può essere effettuata sia a tempo pieno che a tempo parziale.

L'esonero contributivo non spetta:

- per assunzioni effettuate con contratto di apprendistato (che, pur essendo a tempo indeterminato, gode di una particolare agevolazione) e di lavoro domestico;
- relativamente ai lavoratori che nei 6 mesi precedenti alla data di assunzione siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro e per i quali il beneficio in oggetto nonché quello disciplinato dalla Legge di stabilità 2015 (esonero contributivo triennale) sia già stato usufruito in relazione a precedenti assunzioni con contratto a tempo indeterminato;
- con riferimento a dipendenti che nei 3 mesi antecedenti al 1° gennaio 2016 (data di entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016) hanno già in essere con il datore di lavoro un contratto a tempo indeterminato.

A tal fine, vanno considerate le società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

L'esonero contributivo spetta per un **periodo massimo di 24 mesi**.

Si ritiene che il biennio per il quale compete il beneficio debba essere individuato dal giorno della data di assunzione "agevolata" fino al giorno antecedente la medesima data di 2 anni dopo.

Il nuovo beneficio consiste nell'esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nel **limite massimo di 3.250 euro annui**.

# STUDIO DE CHECCHI

*Servizi integrati in materia di Lavoro*

L'esonero contributivo non è cumulabile con altri esoneri/riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti da altre disposizioni normative vigenti.

L'esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilità 2016 **non si applica ai premi e contributi dovuti all'INAIL.**

Le modalità operative per accedere al nuovo esonero contributivo saranno definite dall'INPS, con apposita circolare. Si presume che, al fine di godere del beneficio in esame, i datori di lavoro interessati dovranno richiedere all'INPS l'attribuzione di un apposito codice di autorizzazione.

## DETESSAZIONE PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITA' – ART. 1, COMMI DA 181 A 189

Viene reintrodotta **a regime** l'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, pari al **10%** sulle

- somme premiali, di importo variabile, corrisposte in relazione ad incrementi della produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione;
- somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, la cui verifica e misurabilità dovrà essere effettuata secondo criteri stabiliti da un Decreto ministeriale da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016.

I beneficiari dell'agevolazione fiscale sono i lavoratori dipendenti del settore privato, che non abbiano rinunciato per iscritto all'applicazione dell'agevolazione:

- con un reddito da lavoro dipendente (comprensivo di eventuali somme premiali detassate) percepito nel precedente periodo d'imposta **non superiore a 50.000,00 euro**;
- nel limite di un imponibile detassabile pari a **2.000,00 euro**.

Il limite assoggettabile ad imposta sostitutiva sale a 2.500,00 euro qualora le aziende coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, secondo modalità anch'esse da definirsi nel citato Decreto ministeriale da emanare.

**Le somme oggetto di detassazione dovranno essere contenute in accordi collettivi di secondo livello (aziendali e territoriali) firmati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.**

Infine viene disposto che per la quantificazione delle somme premiali legate alla produttività, va considerato anche il periodo di astensione obbligatoria per la maternità.

Si ritiene che con tale inciso il Legislatore intenda riferirsi a quegli importi premiali la cui quantificazione è legata anche ad un periodo della prestazione lavorativa: in tal caso andrà considerato anche il lasso temporale nel quale la lavoratrice/lavoratore risulti in astensione obbligatoria.

## REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE: FRINGE BENEFIT – ART. 1, COMMA 190

Con riferimento alle regole di determinazione del reddito di lavoro dipendente sono introdotte alcune modifiche alle previsioni contenute nell'art. 51 del TUIR, concernenti l'estensione delle prestazioni di **welfare aziendale** concesse ai lavoratori per finalità socio-assistenziali che **non** concorrono alla formazione del **reddito**.

In particolare viene stabilita, rispettivamente, la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente :

- dell'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore **volontariamente o** in conformità a disposizioni di **contratto** o di **accordo** o di **regolamento aziendale**, offerti alla **generalità dei dipendenti o a categorie** di dipendenti **e** ai familiari indicati nell'art. 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100 (oneri di utilità sociale);
- delle somme, dei servizi e delle prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione da parte dei familiari indicati nell'art. 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore degli stessi familiari (in precedenza alla lettera f-bis) erano comprese solo le somme datoriali erogate per frequenza di asili nido, colonie climatiche e borse di studio).

# STUDIO DE CHECCHI

*Servizi integrati in materia di Lavoro*

Tra le erogazioni agevolate con finalità assistenziale, escluse dalla concorrenza alla formazione del reddito, sono ora inserite anche le somme e le prestazioni corrisposte alla generalità dei dipendenti o a categorie di essi per l'utilizzo dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'art. 12 (nuova lett. fter), comma 2 dell'art. 51 TUIR).

## **ALIQUOTA GESTIONE SEPARATA INPS – ART. 1, COMMA 203**

L'aliquota contributiva dovuta alla Gestione separata INPS da parte dei lavoratori **autonomi, titolari di partita IVA**, privi di altra Cassa previdenziale o non pensionati per il 2016 è confermata nella misura del 27%. Considerato l'aumento dello 0,72% l'aliquota contributiva è quindi **pari al 27,72%**.

Per le altre categorie di lavoratori per cui vige l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS ossia **collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.)** e **associati in partecipazione** che apportano attività lavorativa l'aliquota per il 2016 l'aliquota contributiva è elevata **al 31,72%**.

Per i lavoratori **titolari di pensione** o assicurati presso altre forma pensionistiche obbligatorie l'aliquota contributiva è elevata al **24%**.

## **ESONERO CONTRIBUTIVO AUTOTRASPORTATORI – ART. 1, COMMA 651**

Viene prevista l'introduzione con decorrenza 1° gennaio 2016 ed a carattere sperimentale per un periodo di tre anni, dell'**esonero dai contributi previdenziali** (esclusi i premi INAIL) a carico dei datori di lavoro del settore autotrasporto nella misura dell'**80%**.

Detto esonero sarà condizionato ad un **periodo minimo** di svolgimento della prestazione da parte del conducente dipendente di almeno **100 giorni annui** in servizi di **trasporto internazionale**.

In aggiunta la misura potrà essere riconosciuta solo per conducenti di mezzi equipaggiati con tachigrafo digitale.

Il legislatore sottolinea come l'accesso all'esonero avrà carattere **cronologico** e potrà essere negato in caso di carenza di fondi, anche previsionale, con conseguente rifiuto delle domande già presentate.

## **CIG IN DEROGA – REGIONE VENETO PER IL 2016**

L'accordo quadro per la cassa integrazione in deroga per l'anno 2016 sottoscritto dalle parti sociali il 30 dicembre 2015 ha stabilito procedure operative e nuova durata per la richiesta di CIG in deroga da parte di aziende artigiane, del terziario, studi professionali e cooperative operanti nella Regione Veneto, in conformità a quanto previsto dal Decreto Interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014.

La durata massima del trattamento di CIG in deroga che un'azienda può richiedere nell'anno 2016 è di **13 settimane, anche non consecutive**, per ogni unità produttiva in Veneto.

E' necessario che il lavoratore abbia un'anzianità di servizio di almeno 12 mesi presso l'impresa alla data di inizio del periodo di intervento.

Per informazioni sull'argomento vorrete contattare lo Studio, nella persona della Dott.ssa Graziella Iannacone.

Come di consueto rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

**Studio De Checchi Lavoro S.r.l.**